



COMUNE DI ACI BONACCORSI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'UTILIZZO AREE SGAMBAMENTO E GIOCO PER CANI

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

N..... DEL.....



INDICE

I.	Premessa.....	pag 3
II.	Art. 1 Oggetto del Regolamento.....	pag 3
III.	Art. 2 Definizioni.....	pag 3
IV.	Art. 3 Ambito di applicazione.....	pag 3
V.	Art. 4 Oneri e obblighi del fruitore dell'area.....	pag 4
VI.	Art. 5 Oneri e obblighi del comune.....	pag 5
VII.	Art. 6 Apertura dell'area.....	pag 5
VIII.	Art. 7 Attività di vigilanza e sanzioni.....	pag 5
IX.	Art. 8 Accordi per la gestione dell'area.....	pag 6



PREMESSA – Il Comune di Aci Bonaccorsi promuove ogni iniziativa utile all'instaurarsi di un corretto rapporto uomo animale nel rispetto della sensibilità di ogni cittadino e in osservanza delle normative vigenti in materia.

Per tali ragioni, oltre agli adempimenti relativi alla corretta identificazione dei cani presenti nel proprio territorio con l'istituzione e la gestione dell'Anagrafe Canina, in collaborazione con gli Enti sanitari preposti, il Comune mette a disposizione delle Aree destinate al movimento ed alla ricreazione per tutti i cani del territorio comunale con particolare attenzione per quelli custoditi ed allevati in aree ridotte (appartamenti o abitazioni prive di cortile e giardini).

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento detta norme finalizzate a garantire la fruizione delle aree di sgambamento e gioco per cani, in condizioni di sicurezza per gli esseri umani e per gli animali.

Le aree gioco per cani sono istituite per consentire una corretta attività ricreativa e motoria ai cani di proprietà dei cittadini del Comune che, all'uopo, dietro relativa richiesta, vengono forniti di chiave d'accesso.

ART. 2 – DEFINIZIONI

1) Area di sgambamento e gioco per cani: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata, ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola purchè sotto la vigilanza attiva dei loro possessori/accompagnatori e con il rispetto delle regole contemplate nel presente regolamento.

2) Possessore/accompagnatore: persona fisica residente/domiciliata nel Comune di Aci Bonaccorsi che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, regolarmente iscritti all'anagrafe canina comunale, al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo, nel caso di accesso alle suddette aree di sgambamento.

ART. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente alle aree di sgambamento e gioco per cani e ai fruitori delle medesime. Laddove le aree sgambamento cani siano state suddivise in settori recintati e separati, idonei ad ospitare i cani a seconda della loro taglia (piccola, media, grande)

e per le loro caratteristiche comportamentali, gli animali devono essere introdotti unicamente nelle aree a loro riservate.



ART. 4 – ONERI E OBBLIGHI DEL FRUITORE DELL'AREA

- 1) Le aree di sgambamento cani sono da considerarsi aree di servizio dedicate esclusivamente alla attività motoria e ricreativa dei cani, pertanto, al fine di garantire la sicurezza e la corretta funzionalità del servizio, l'accesso alle aree è riservato esclusivamente ai proprietari/detentori, ai loro cani e ad un accompagnatore. I bambini possono avere accesso alle aree solo se accompagnati da un adulto.
- 2) I proprietari/detentori hanno l'obbligo di introdurre i cani al guinzaglio sino all'interno delle aree di sgambamento e liberarli solo dopo avere verificato tutte le condizioni di sicurezza e/o opportunità. Ai proprietari/detentori dei cani è fatto obbligo avere al seguito una museruola rigida o morbida da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone od animali o su richiesta dell'autorità competente. I possessori/accompagnatori devono comunque essere muniti di guinzaglio e trattenere i loro animali, ogni qualvolta se ne presenti la necessità o l'opportunità, a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone o cani) eventualmente presenti nell'area.
- 3) I proprietari/conduuttori devono entrare nell'area sgambamento uno alla volta per un periodo massimo di 15 minuti, salvo accordo unanime (sia per comprovata conoscenza e/o comportamento amichevole fra i cani) fra i proprietari fruitori dell'area in modo da preservare il diritto di entrare nell'area a tutti i cittadini anche a chi non si sente tranquillo ad accedere all'area se presenti altri cani; il primo fruitore dell'area mantiene il diritto di soggiornarvi con il cane senza guinzaglio e senza museruola indossata per un periodo non superiore ai 30 minuti.
- 4) Ai proprietari/detentori di cani è fatto obbligo, entrando ed uscendo dalle aree sgambamento, di chiudere tempestivamente, al loro passaggio, i cancelli sia esterni che interni (ove esistenti).
- 5) I possessori/accompagnatori possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambamento comunale purchè ciò avvenga sotto il loro costante controllo e dopo avere verificato che ciò non comporti danno e/o disturbo agli eventuali altri utenti presenti, fermo restando, in ogni caso, le disposizioni del regolamento veterinario per la profilassi della rabbia a tutela dell'incolumità pubblica.
- 6) I proprietari/detentori devono vigilare costantemente sui rispettivi cani in modo da intervenire in qualsiasi momento riguardo a comportamenti potenzialmente dannosi ad altri animali, persone o cose.
- 7) E' vietato l'accesso ai cani di sesso femminile nel periodo di calore.
- 8) E' vietato somministrare cibo ai cani all'interno dell'area.
- 9) I cani appartenenti a razze la cui aggressività non può essere facilmente controllata sono obbligati ad indossare la museruola ed il guinzaglio.
- 10) Su tutta l'area di sgambamento sono vietati utilizzi dell'area stessa diversi dalla propria destinazione; è vietato altresì svolgere attività di addestramento cani (da caccia, da difesa o da guardia).



11) In tutta l'area non è consentito introdurre arredi o strutture non regolamentate. E' vietato introdurre nelle aree qualsiasi tipo di veicolo di cui all'art. 47 C.d.S., nonché biciclette per bambini, acceleratori d'andatura, pattini e similari, ad eccezione dei mezzi autorizzati.

12) A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai possessori/accompagnatori dei cani, cui è affidata prioritariamente l'igiene delle aree, di:

- essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni;
- raccogliere le eventuali deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori;

13) Il proprietario detentore di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.

14) Gli utilizzatori dell'area sono tenuti a dare immediata comunicazione all'ufficio comunale competente della presenza sull'area stessa di eventuali manomissioni, guasti e/o pericoli.

ART. 5 – ONERI E OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune provvederà periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, alla pulizia e allo sfalcio dell'area, alla sua disinfestazione e disinfezione e allo svuotamento dei cestini.

ART. 6 – APERTURA DELL'AREA

Salvo diverse disposizioni, le aree di sgambamento sono aperte tutti i giorni orario continuato. L'Amministrazione comunale, a Suo insindacabile giudizio, si riserva di chiudere, anche temporaneamente, le aree di sgambamento per cani qualora dovessero insorgere problemi inerenti al comportamento dei fruitori, o problemi di ordine igienico-sanitario o di incolumità dei cittadini, nonché in generale per motivi di pubblico interesse.

ART. 7 – ATTIVITA' DI VIGILANZA E SANZIONI

1) La funzione di vigilanza sull'utilizzo delle aree viene svolta dagli agenti e ufficiali di Polizia Municipale, o comunque da qualsiasi soggetto autorizzato a svolgere tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.

2) Ai sensi dell'art. 7bis del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 e del Capo I della Legge n. 689 del 24.11.1981, per le violazioni alle norme di cui al presente regolamento, se non punite più severamente da altre normative legislative o regolamentari e fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00.



ART. 8 – ACCORDI PER LA GESTIONE DELL'AREA

L'Amministrazione comunale si rende disponibile a dar vita ad accordi di collaborazione con aziende autorizzate per la gestione dell'area, previa individuazione di referenti responsabili.

L'Assessore alla tutela e benessere animali

Sig.ra Caterina Sfilio